Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 30 dicembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1327, concernente l'approvazione dello scambio di lettere e relativo annesso fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore di Sua Maestà Britannica sullo « status » delle forze armate britanniche in Italia, firmato a Roma il 14 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1947 n. 279, a pagina 3581, linea 10, ove è detto: « ... ed Associate e l'Italia, per quanto concerne le disposizioni della parte II », si deve leggere: « ... ed Associate e l'Italia, per quanto concerne le disposizioni della parte I dell'allegato, e da oggi per quanto concerne le disposizioni della parte II ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 30 DICEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti:** 100ª Estrazione di cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale eseguita nel novembre 1947.

(5403)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1947, n. 1442.

Approvazione del Trattato di pace e relativo scambio di Note fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato all'Avana il 30 giugno 1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba firmato all'Avana il 30 giugno 1947 e relativo scambio di Note.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore conformemente all'art. 5 del suddetto Trattato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Sforza — Del Vecchio — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba

La Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, animate dal desiderio di terminare formalmente lo stato di guerra che esistette tra le due Nazioni e di rinsaldare le relazioni di amicizia che tradizionalmente le hanno unite, relazioni di amicizia cui Cuba ha dato rilievo sostenendo nella Conferenza riunita in Parigi per le trattative di pace che si concedessero condizioni giuste ed eque all'Italia e liberando tutti i beni dei cittadini italiani con decreto 17 luglio 1946, hanno deciso di concludere un Trattato di pace e a tal fine hanno nominato i Plenipotenziari sottoscritti i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1.

Si dichiara cessato lo stato di guerra che esistette tra l'Italia e la Repubblica di Cuba.

Art. 2.

La Repubblica italiana rinuncia a far valere ogni reclamo del Governo o dei nazionali italiani contro la Repubblica di Cuba o i suoi nazionali, per atti derivanti dallo stato di guerra dopo il 1° settembre 1939.

Art. 3.

La Repubblica di Cuba, a sua volta, rinuncia a far valere ogni reclamo del Governo o dei nazionali cubani contro la Repubblica italiana o i suoi nazionali, per atti derivanti dallo stato di guerra dopo il 1° settembre 1939.

Art. 4.

Gli Accordi bilaterali esistenti tra l'Italia e Cuba continuano ad essere in vigore.

Art. 5.

Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo all'Avana il più presto possibile.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli in calce al presente Trattato, redatto in duplice originale italiano e spagnuolo, dello stesso tenore.

Fatto all'Avana, il 30 giugno 1947

Per la Repubblica italiana
Gioacchino Scaduto Mendola di Fontana degli Angeli
Ministro d'Italia in Cuba

Per la Repubblica di Cuba
Rafael P. Gonzalez Munoz
Ministro di Stato

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

Tratado de paz entre la República de Cuba y la República italiana

La República de Cuba y la República italiana, animadas del deseo de dejar formalizada la conclusión del estado de guerra que existió entre ambas Naciones y de estrechar las relaciones de amistad que tradicionalmente las han unido, expresadas por Cuba al mantener en la Conferencia reunida en Paris para la concertación del Tratado de Paz que se concedieran términos justos y equitativos a Italia y al liberar todos los bienes de los nacionales italianos por Decretó de fecha 17 de julio de 1946, han acordado concertar un Tratado de Paz y a ese efecto han nombrado los plenipotenciarios que suscriben, quienes, después de haberse canjeado los Plenos Poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:

Articulo 1.

Se declara terminado el estado de guerra que existió entre la República de Cuba e Italia.

Articulo 2.

La República Italiana renuncia a hacer valer toda reclamación, del Gobierno o de los nacionales italianos contra la República de Cuba o sus nacionales, por actos derivados del estado de guerra después del 1° de septiembre de 1939.

Articulo 3.

La República de Cuba a su vez renuncia a hacer valer toda reclamación, del Gobierno o de los nacionales cubanos contra la República Italiana o sus nacionales, por actos derivados del estado de guerra después del 1° septiembre de 1939.

Articulo 4.

Los acuerdos bilaterales existentes entre Cuba e Italia continuan vigentes.

Articulo 5.

El presente Tratado será ratificado y entrará en vigor con el canje de ratificaciones, el cual tendrá lugar en La Habana tan pronto sea posible.

En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios respectivos firman el presente Tratado y ponen en él sus sellos, en dos originales en español y en italiano, al mismo tenor, en

La Habana, a 30 de junio de 1947

Por la República de Cuba
RAFAEL P. GONZALEZ MUNOZ
Ministro de Estado

Por la República italiana
GIOACCHINO SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI
Ministro d'Italia in Cuba

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

La Habana, 30 de Junio de 1947

Señor Ministro,

En occasión de la firma del Tratado de Paz entre la República de Cuba y la República Italiana, y con referencia al Articulo 4 de dicho Tratado, tengo el honor de confirmar el entendimiento a que se llegó en las conversaciones con Vuestra Excelencia en el sentido de que el Tratado de Amistad, Navigación y Comercio de Diciembre 29 de 1903 y el Protocolo adicional para sustituir el Articulo 3 de dicho Tratado, firmadó en Agosto 29 de 1938, quedarán sujetos a un proceso de revisión a fin de adaptar qualquier cláusula anticuada de los mismos a la circunstancias actuales, con vista a los intereses reciprocos de ambas Naciones.

Considero interpretar el deseo que anima a ambos paises al expresar que dicha revisión se hará con el propósito de majorar las condiciones del intercambio actual, y que las conversaciones y los estudios para el proceso de revisión habrán de iniciarse á partir de la fecha de este cambio de notas.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi más distinguida consideración.

RAFAEL P. GONZALEZ MUNOZ

A Su Excelencia
el señor Joaquin SCADUTO MENDOLA
Barone FONTANA DEGLI ANGELI
Ministro de Italia en Cuba
LA HABANA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

L'Avana, 30 giugno 1947

Signor Ministro,

ho l'onore di segnare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza n. 559, in data odierna, il cui testo tradotto in italiano è del seguente tenore:

« In occasione della firma del Trattato di pace tra la Repubblica di Cuba e la Repubblica Italiana e con riferimento all'art. 4 del Trattato stesso, ho l'onore di confermare l'intesa alla quale si giunse nelle conversazioni con V. E. nel senso che il Trattato di Amicizia, Navigazione e Commercio del 29 dicembre 1903 e il Protocollo Addizionale che sostituisce l'art. 3 del Trattato anzidetto, firmato il 29 agosto 1938, saranno sottoposti a revisione allo scopo di adattarne le clausole antiquate alle circostanze attuali, tenendo presente gli interessi reciproci delle due Nazioni.

Ritengo di interpretare il desiderio che anima i due Paesi manifestando che la revisione anzidetta verrà condotta col proposito di migliorare le condizioni degli scambi attuali e che le conversazioni e gli studi per il procedimento di revisione dovranno iniziarsi a partire dalla data di questo scambio di lettere.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione ».

Ho in pari tempo l'onore di informare Vostra Eccellenza che il mio Governo, animato dallo stesso proposito e dallo stesso desiderio, è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

GIOACCHINO SCADUTO MENDOLA
DI FONTANA DEGLI ANGELI

A Sua Eccellenza
Rafael P. GONZALEZ MUNOZ
Ministro di Stato
L'AVANA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1443.
Approvazione dello scambio di Note relativo ai danni di guerra ed all'art. 79 del Trattato di pace, effettuato in Roma il 30 luglio 1947 fra l'Italia e la Cina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Cina, effettuato in Roma il 30 luglio 1947, relativo ai danni di guerra ed all'art. 79 del Trattato di pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione dell'Accordo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Scambio di Note fra l'Italia e la Cina

Rome, 30th July 1947

Excellency,

I have the honour to refer to the conversations we had on May 13th last on the subject of claims of the Chinese Government against the Italian Government for damages arising out of the last war. In the course of these conversations the following understanding has been reached:

(1) that the Chinese Government has decided, of its own accord, to waive its rights to invoke the provisions of Article 79 of the Peace Treaty signed at Paris on February 10th 1947, and to limit its claims to:

(*a*) indemnity for damages suffered by the Chinese Nationals in Italy during the war, and

(*b*) reimbursement for expenses sustained by the Chinese Government for the maintenance of the Italian Nationals in China, and

(2) that in settlement of the foregoing claims the Italian Government undertakes to pay to the Chinese Government:

(*a*) the sum of one hundred million of Italian lire, and

(*b*) another sum of 18,498.16 US dollars.

I shall be much obliged if Your Excellency will confirm the foregoing.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

SFORZA

His Excellency
YÜ TSUNE-CHI
Ambassador of China
ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, 30th July 1947

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your letter of today's date, which reads as follows:

« I have the honour to refer to the conversations we had on May 13th last on the subject of claims of the Chinese Government against the Italian Government for damages arising out of the last war. In the course of these conversations the following understanding has been reached:

(1) that the Chinese Government has decided, of its own accord, to waive its rights to invoke the provisions of Article 79 of the Peace Treaty signed at Paris on February 10th 1947, and to limit its claims to:

(*a*) indemnity for damages suffered by the Chinese Nationals in Italy during the war, and

(*b*) reimbursement for expenses sustained by the Chinese Government for the maintenance of the Italian Nationals in China, and

(2) that in settlement of the foregoing claims the Italian Government undertakes to pay to the Chinese Government:

(*a*) the sum of one hundred million of Italian lire, and

(*b*) another sum of 18,498.16 US dollars.

I shall be much obliged if Your Excellency will confirm the foregoing ».

I have the honour to confirm the understanding as set forth in your letter under reply.

Accept, Excellency, the assurance or my highest consideration.

YÜ TSUNE-CHI

His Excellency
Count Carlo SFORZA
Minister for Foreign Affairs
ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, 30th July 1947

Excellency,

I have the honour to refer to the conversations we had on May 13th last on the subject relating to certain property rights held in China by the Italian Foreign Ministry and Nationals. In the course of these conversations we reached the following understandings:

(1) that the Chinese Government will recognize, in conformity with the laws and regulations enforced by the Chinese Government, the rights of the Italian Government in respect of:

(*a*) buildings and grounds of the Italian Consular Offices in Shanghai, Tientsin, Hankow;

(*b*) buildings and grounds of the Italian Clubs in Shanghai, Tientsin, annexes thereto, and

(*c*) buildings within the former compound of the Italian Embassy, Peiping (excluding former barracks);

(2) that the Chinese Government recognizes the use, for official purposes only, by the Italian Government of that portion of the ground allotted to the Italian Foreing Ministry in the former Legation Quarter in Peiping, in which the buildings of the former Italian Embassy are situated, and

(3) that the Chinese Government will accord the Italian Nationals in respect of the property rights held

by them in China such treatment as is or may be accorded to the Nationals of an Allied or a Neutral country.

I shall be much obliged if Your Excellency will confirm the foregoing.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

SFORZA

His Excellency
Yü TSUNE-CHI
Ambassador of China
ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, 30th July 1947

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your letter of today's date, which reads as follows:

« I have the honour to refer to the conversations we had on May 13th last on the subject relating to certain property rights held in China by the Italian Foreign Ministry and Nationals. In the course of these conversations we reached the following understandings:

(1) that the Chinese Government will recognize, in conformity with the laws and regulations enforced by the Chinese Government, the rights of the Italian Government in respect of:

(a) buildings and grounds of the Italian Consular Offices in Shanghai, Tientsin, Hankow;

(b) buildings and grounds of the Italian Clubs in Shanghai, Tientsin, annexes thereto, and

(c) buildings within the former compound of the Italian Embassy, Peiping (excluding former barracks);

(2) that the Chinese Government recognizes the use, for official purposes only, by the Italian Government of that portion of the ground allotted to the Italian Foreign Ministry in the former Legation Quarter in Peiping, in which the buildings of the former Italian Embassy are situated, and

(3) that the Chinese Government will accord the Italian Nationals in respect of the property rights held by them in China such treatment as is or may be accorded to the Nationals of an Allied or a Neutral country.

I shall be much obliged if Your Excellency will confirm the foregoing ».

I have the honour to confirm the understanding as set forth in your letter under reply.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

YÜ TSUNE-CHI

His Excellency
Count Carlo SFORZA
Minister for Foreign Affairs
ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 dicembre 1947, n. 1444.

Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte dirette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, recante proroga dei termini di prescrizione e di decadenza previsti dalle leggi tributarie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra e il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 462, portante proroga di termini in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 190, recante proroga dei termini di prescrizione e di decadenza nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte dirette;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'applicazione di tutte le imposte dirette, i quali ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 190, o di altre disposizioni legislative, vengano a scadere entro il 31 dicembre 1947, sono prorogati fino al 31 dicembre 1948.

Alla medesima data è prorogato il termine per la revisione straordinaria dei redditi da assoggettare alla imposta complementare che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 462, viene a scadere il 31 dicembre 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 dicembre 1947, n. 1445.

Temporanea deroga all'art. 10 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037 e successive modificazioni, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I posti attualmente vacanti nel grado 8° del ruolo dell'Ispettorato generale di finanza di cui alla tabella *B* dell'allegato 1 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, possono essere conferiti sino al massimo di cinque unità, sia mediante trasferimento di funzionari dello stesso grado di gruppo *A*, appartenenti al ruolo di cui alla tabella *A* annessa alla legge medesima, sia mediante promozione da conferire al personale di grado 9° di quest'ultimo ruolo, con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'avanzamento al grado 8° di gruppo *A*.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 139. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1947, n. 1446.

Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 del termine per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1947-48.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542 e 22 agosto 1947, n. 807;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

E' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1948 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542 — già prorogato al 31 dicembre 1947 con il successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 807 — per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1947-48, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1947 e 20 giugno 1947, nonchè la nota di variazioni presentata alla Presidenza medesima il 20 giugno 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 138. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 1447.

Nuovi tipi di generi di monopolio e variazione di tariffa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono inseriti nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati i seguenti nuovi tipi di sigarette:

Due Palme . . .	L.	16.000	il kg.
Colombo	»	13.500	»
P. 3	»	13.500	»

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1948 la tariffa di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi superiori di sale commestibile è determinata come segue:

Sale « Candor » . . L. 14.000 il q.le
Sale « Niveo » . » 16.000 »

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1448.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Soranzen del comune di Cesiomaggiore (Belluno).

N. 1448. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Feltre e Belluno in data 26 luglio 1944, integrato con postilla 6 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Soranzen del comune di Cesiomaggiore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1449.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Maria, in frazione Cortale del comune di Reana del Roiale (Udine).

N. 1449. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 13 febbraio 1946, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Maria, in frazione Cortale del comune di Reana del Roiale (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1450.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Quirico e Giulitta, in frazione Faller del comune di Sovramonte (Belluno).

N. 1450. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Feltre e Belluno in data 13 giugno 1943, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Quirico e Giulitta, in frazione Faller del comune di Sovramonte (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1451.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria del Rimedio, con sede nella chiesa di San Lucifero, in Cagliari.

N. 1451. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cagliari in data 1° giugno 1946, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria del Rimedio, con sede nella chiesa di San Lucifero, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 novembre 1947.

Rettifica del decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 marzo 1947, concernente la radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1947, registro n. 7, foglio n. 47, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 marzo 1947, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio « Immacolata Concezione » le parole: « dalle ore 8 del 29 settembre 1943 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 8 del 29 dicembre 1943 ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1947
Registro Marina n. 22, foglio n. 96

(5267)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 6 dicembre 1947.

Convalida del provvedimento di licenziamento adottato nei confronti del direttore dell'Ufficio Centrale Approvvigionamenti Prodotti Ortofrutticoli (U.C.A.P.O.) sede Nord.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 2 n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1158;

Vista la lettera 1/Pers. FS/LE del 5 dicembre 1944, con la quale l'Ufficio Centrale Approvvigionamenti Prodotti Ortofrutticoli (U.C.A.P.O.) sede Nord, provve-

deva al licenziamento del direttore U.C.A.P.O. di Como dott. Petrillo Pasquale, per diminuite esigenze di servizio;

Ritenuto che tale licenziamento venne effettivamente adottato in corrispondenza ad una notevole diminuzione dell'attività della sede Nord dell'U.C.A.P.O. a causa della situazione di guerra;

Ritenuto che l'Ufficio predetto è stato soppresso e posto in liquidazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1945;

Considerato che la convalida del suddetto licenziamento coincide con l'interesse dell'Amministrazione dello Stato di non aggravare ulteriormente il passivo del bilancio di per sè abbastanza rilevante dello U.C.A.P.O.;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento di licenziamento adottato dall'U.C.A.P.O. Nord, alla data del 5 dicembre 1944, nei confronti del dott. Petrillo Pasquale.

Roma, addì 6 dicembre 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(5377)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 1947.

Istituzione di un Comitato denominato U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S. (Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzatetto).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1947, numero 1006;

Visti gli Accordi 8 marzo 1945 e 19 gennaio 1946, stipulati fra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., rispettivamente approvati con il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, e con il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21;

Considerato che nei sensi previsti dai sopracitati Accordi, è stato convenuto un programma di reimpiego « Edilizio » comprensivo anche di quello di cui al proprio decreto in data 8 maggio 1946;

Ritenuto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, l'esecuzione del suddetto programma è stata demandata all'Amministrazione per gli aiuti internazionali;

Visti gli Accordi intervenuti con l'U.N.R.R.A., in merito al reimpiego del Fondo lire nel settore edilizio che prevedono che i programmi di reimpiego in tale settore, pur avvenendo nei modi previsti dall'art. 1, 2° comma, del sopra indicato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, debbono essere svolti col diretto interessamento del Ministero dei lavori pubblici, che è l'Amministrazione competente in materia;

Sentito il presidente dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali;

Decreta:

Art. 1.

L'esecuzione del programma di reimpiego indicato nelle premesse, che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, è stata demandata all'Amministrazione per gli aiuti internazionali, è attuata da un apposito Comitato denominato U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. (Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzatetto).

Tale Comitato delibererà sulle singole questioni in base alle direttive tecniche date dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Comitato U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ed è composto:

dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

di due membri designati dal Ministro per i lavori pubblici;

di due membri designati dal presidente dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali;

di un consigliere di Stato;

di un consigliere della Corte dei conti;

di un membro designato dal Ministro per il tesoro;

del direttore generale dell'Edilizia del Ministero dei lavori pubblici;

dell'ispettore generale per la Ricostruzione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

In seno al Comitato sono istituite due Giunte, l'una presieduta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, l'altra da persona designata dal presidente del Comitato sentito il presidente dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali.

La prima di dette Giunte curerà l'esecuzione delle operazioni edilizie che il Comitato riterrà di realizzare, secondo le modalità tecniche ed amministrative dal medesimo fissate.

La seconda di dette Giunte curerà, sempre secondo le direttive del Comitato, la parte del programma diretta ad agevolare la ricostruzione edilizia attraverso la concessione di finanziamenti o contributi.

La composizione delle Giunte sarà fissata dal presidente del Comitato, d'intesa con il presidente dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali.

A richiesta dei presidenti delle Giunte, il presidente del Comitato, d'intesa con il presidente dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali, ha facoltà di chiamare di volta in volta, od anche in via permanente, a far parte delle Giunte persone estranee al Comitato stesso in ragione delle loro specifiche competenze.

Art. 4.

E' abrogato il decreto in data 8 maggio 1946 istitutivo del Comitato U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S.

Le attribuzioni di detto Comitato sono trasferite al Comitato di cui all'art. 1.

Roma, addì 19 dicembre 1947

DE GASPERI

(5374)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Concessione di piscicoltura delle acque del fiume Temo, sito nel territorio del comune di Bosa (Nuoro).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, numero 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norma per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del signor Podda Efisio di Salvatore, intesa ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del fiume Temo, scorrenti nel territorio del comune di Bosa, pel tratto di km. 1, da 800 metri a monte del punto fisso (costituito dal muro separante la proprietà Mattagiana e Montecrispo) a 200 metri a valle del punto medesimo;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma, dell'Intendenza di finanza e dell'ufficio del Genio civile di Nuoro;

Presa visione della ricevuta n. 364, pos. 5582, del deposito in numerario del capitale di L. 6000 (seimila), effettuato il 26 giugno 1946 alla sezione della Tesoreria provinciale di Nuoro, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 28 febbraio 1947, stipulato presso la Prefettura di Nuoro e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta debitamente delimitata:

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura al signor Podda Efisio di Salvatore, domiciliato a Bosa (Nuoro), le acque del fiume Temo, pel tratto di km. 1 da 800 metri a monte del punto fisso (costituito dal muro separante la proprietà Mattagiana e Montecrispo) sino a 200 metri a valle del punto medesimo, scorrenti nel territorio del comune di Bosa. La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o di preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 3000 (tremila) per il primo triennio e di L. 5000 (cinquemila) per gli anni successivi sino alla scadenza della concessione, nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Nuoro è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 15, foglio n. 221

(5332)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.

Sostituzione del vice commissario dell'Ente Nazionale Risi in rappresentanza dei risicoltori della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale Risi, e le successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 5 aprile 1934, e le successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1946, concernente la nomina del commissario e dei vice commissari dell'Ente suddetto;

Ritenuto che il dott. Francesco Rampini, vice commissario dell'Ente in rappresentanza dei risicoltori della provincia di Pavia, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico:

Decreta:

Il dott. Virgilio Forni è nominato vice commissario dell'Ente Nazionale Risi, quale rappresentante dei risicoltori della provincia di Pavia, in sostituzione del dott. Francesco Rampini, le cui dimissioni sono accettate.

Roma, addì 15 luglio 1947

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(5333)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1947.

Importazione di cascami di lana, pelo greggio e stracci.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, contenente modalità di applicazione del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire, in deroga ai divieti vigenti, l'importazione delle merci seguenti:

numero voce doganale ex 212: cascami di lana
numero voce doganale ex 214: pelo greggio
numero voce doganale ex 951: stracci di ogni sorta (escluse le cartacce da macero)

su presentazione del benestare bancario previsto dall'art. 5 del decreto Ministeriale 13 aprile 1946, accompagnato da una copia della fattura originale di acquisto munita del visto degli organi ai quali il Ministero del commercio con l'estero dà incarico di formare i piani di ripartizione della lana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(5399)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1947.

Modificazione della tabella A prevista dal decreto Ministeriale 13 aprile 1946 (importazione merci).

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visti il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, il decreto Ministeriale 3 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, ed il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1947, n. 170;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 27 marzo 1947;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto Ministeriale 3 settembre 1946, la tabella *A* di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 13 aprile 1946 è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per le finanze
PELLA

TABELLA *A*.

Elenco delle merci la cui importazione da Paesi con i quali non vigono speciali accordi interstatali è consentita dalle dogane su presentazione del benestare all'importazione.

Voce della tariffa doganale	
ex 19	— Carni bovine congelate e refrigerate
144 *a*)	— Juta greggia
150	— Filetti di cocco, sparto, tiglio e simili, a due capi
181 *a*-1	— Cotone in bioccoli o in massa, greggio (1)
211 *a*-*b*)	— Lane naturali o sudice, lavate (1)
213 *a*)	— Crino animale greggio
215 *a*)	— Setole gregge
ex 274	— Minerali di cromo
278	— Rottami di ferro e di acciaio
603 *a*) ex *b*)	— Mica in massa, in polvere o in scagliette e in lamine gregge
648	— Oli greggi di catrame
649	— Benzolo, toluolo e xilolo
654 *b*)	— Gomme altre
655 *b*) 1-2	— Resine altre indigene gregge e n.n.
ex 713 *f*)	— Selenio metallico
717 *c*-*bis*)	— Cresolo (acido cresilico)
717 *d*)	— Fenolo (acido fenico)
749 *a*)	— Naftalina greggia
776	— Scorza di china-china
ex 777	— Erbe aromatiche ed esotiche
ex 802	— Nerofumo
845 *a*)	— Guttaperca greggia
	— Materiali destinati sotto controllo doganale a cantieri per la costruzione di navi
	— Merci per le quali esiste o potrà essere in seguito concessa l'agevolazione della temporanea importazione, purchè l'introduzione venga effettuata per gli scopi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni di riesportazione da queste stabilite.

(1) Su presentazione del benestare bancario accompagnato da una copia della fattura originale d'acquisto munita del visto degli organi ai quali il Ministero del commercio con l'estero dà incarico di formare i piani di ripartizione rispettivamente del cotone e della lana.

(5398)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 17 dicembre 1947.

Nuove caratteristiche delle farine, del pane e della pasta.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per l'interno, in data 26 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1945, n. 63, che detta norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per le analisi delle farine, del pane e della pasta;

Vista la circolare telegrafica dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 1° agosto 1947, n. 267, con la quale è stato ridotto all'85 % l'abburattamento delle farine per panificazione e confermato nell'80 % l'abburattamento per le farine da pastificazione;

Viste le circolari dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 26 aprile 1947 e 21 luglio 1947, numeri 524 e 630, che stabiliscono le rese di macinazione del granturco, dell'avena, della segale e dell'orzo vestito;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Ritenuta la necessità di modificare le caratteristiche delle farine, del pane e della pasta, per uniformarle alle nuove rese di macinazione;

Decreta:

Le caratteristiche delle farine, del pane e della pasta stabilite dal decreto Ministeriale 26 marzo 1945, sono modificate in conformità della annessa tabella, predisposta dall'Istituto superiore di sanità.

Roma, addì 17 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

Tabella
delle caratteristiche delle farine, del pane e della pasta

I. — FARINE

A) Farine di frumento abburattate alla resa dell'80 %:

	Acqua % massimo	Su 100 parti di sostanza secca: Ceneri minimo	Ceneri massimo	Cellulosa massimo	Glutine minimo secco
a) di grano tenero nazionale	14,5	0,85	0,95	0,50	10 —
b) di grano Plata	14,5	0,85	0,95	0,50	10 —
c) di grano duro	14,5	0,95	1,10	0,80	11,5

B) Farine di frumento abburattate alla resa dell'85 %:

	Acqua % massimo	Su 100 parti di sostanza secca: Ceneri minimo	Ceneri massimo	Cellulosa massimo	Glutine minimo secco
a) di grano tenero nazionale	14,5	1 —	1,10	0,70	10 —
b) di grano Plata	14,5	1,10	1,20	0,70	10 —
c) di grano duro	14,5	1,15	1,30	0,90	12 —

C) Farine di granturco abburattate alla resa del 75 %: acqua: massimo 14,5%;

su 100 parti di sostanza secca: ceneri: minimo 0,95; massimo 1,05; cellulosa: massimo 1,0; grassi: massimo 3,0.

D) Per le farine di avena, segale e orzo il contenuto di acqua viene fissato in un massimo del 14,5 % e quello in ceneri in un massimo di 1,10 (calcolato su 100 parti di sostanza secca).

Per tutti i cereali le rese di macinazione in riferimento al peso per ettolitro sono quelle stabilite dalle tabelle di conguaglio emanate dall'Alto Commissariato per l'alimentazione

II. — PANE

Il contenuto d'acqua del pane, sia di farina di puro frumento che di farina miscelata, viene fissato come segue:
pezzature sino a gr. 100: massimo 28 %;
pezzature da gr. 120 a gr. 250: massimo 31 %;
pezzature da gr. 300 a gr. 500: massimo 34 %;
pezzature da gr. 600 a gr. 1200: massimo 37 %;
pezzature oltre gr. 1200: massimo 40 %.

Le altre caratteristiche analitiche dovranno corrispondere a quelle degli sfarinati con i quali il pane sia stato confezionato. E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri.

III. — PASTA

Acqua: massimo 12,5%.
Su 100 parti di sostanza secca:
acidità in gradi: massimo 4.

Le altre caratteristiche analitiche dovranno corrispondere a quelle degli sfarinati con i quali le paste siano state confezionate.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità
MAROTTA

(5379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione di un tratto di alveo del fiume Monticano

Con decreto interministeriale del 22 ottobre 1947 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno già facente parte del torrente Monticano, sito in Fratta di Oderzo (Treviso) dell'estensione di mq. 9320 di cui ai mappali nn. 53-*b*, 126-*b*, 48-50, 48½ del foglio 1° dello stesso Comune, indicati nello schizzo planimetrico in data 12 marzo 1942 dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del decreto stesso.

(5380)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale della *motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.*

Giusta l'art. 9 del decreto reale 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — secondo la situazione al 1° gennaio 1947 — approvati con decreto Ministeriale in data 31 maggio detto anno.

Gli eventuali reclami, per rettifica di anzianità, dovranno essere prodotti, all'Ispettorato generale anzidetto, nel termine di giorni sessanta da quello della pubblicazione del presente avviso.

(5381)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 dicembre 1947 - N. 232

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	77,05
Id. 3,50 % 1902	70 —
Id. 3 % lordo	55 —
Id. 5 % 1935	86,15
Redimibile 3,50 % 1934	68,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,475
Id. 5 % 1936	86,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	76,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,60
Id. 5 % convertiti 1951	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	604276	Rocchetti Giulia fu Antonino, nubile, dom. a Mistretta (Messina)	85 —
Id.	657045	Come sopra	85 —
Id.	640343	Come sopra	85 —
Id.	714746	Tita Antonino fu Felice Maria, dom. a Mistretta	584,50
Id.	773961	Minneci Rosina fu Pietro, moglie di Naselli Polidoro, dom. a Tusa	85 —
Rendita 5 %	203524	Opera pia Collegio di Maria al Capo, sotto il titolo della Presentazione al tempio, in Palermo	115 —
P. R. 3,50 % (1934)	115700	Sajeva Antonietta di Benedetto, moglie di Sajeva Antonio, dom. a Favona (Girgenti), vincolata	154 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 13 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5224)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Marchese Achille già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 20.

(5300)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Romanini Giovanni già esercente in Roma.

Tali marchi recavano il n. 73.

(5301)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Ornella Zappalà di Giovanni, nata a Genova il 24 maggio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Palermo nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(5365)

Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si dichiara che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(5402)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione alla Banca cuneese Lamberti Meinardi & C., con sede in Cuneo, delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Busca, in liquidazione, con sede in Busca (Cuneo).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assembleare in data 25 maggio 1947, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Busca, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Busca (Cuneo), e fu inoltre dato mandato al liquidatore di cedere anche in blocco le attività sociali, trasferendo in particolare l'azienda bancaria ad altro istituto di credito;

Vista la deliberazione in data 22 luglio 1947 del Consiglio di amministrazione della Banca cuneese Lamberti Meinardi & C., società anonima avente sede a Cuneo;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Busca, che si addivenga alla su cennata cessione;

Dispone:

La Cassa rurale ed artigiana di Busca, in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca cuneese Lamberti Meinardi & C., in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 27 luglio 1947, registrata a Cuneo il 9 agosto 1947, n. 806, vol. 160.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5274)

Nomina e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pimentel (Cagliari), Padria (Sassari), Meanasardo (Nuoro), Villamassargia (Cagliari), Sadali (Nuoro), Villasimius (Cagliari) e Siligo (Sassari).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari:

Dispone:

Il sig. Raffaele Olla fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari).

Il sig. Antonio Perino fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria (Sassari).

Il dott. Dino Mameli fu Tomaso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Meanasardo (Nuoro).

Il sig. Antioco Locci fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari).

Il cav. Giovanni Lobina fu Valentino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sadali (Nuoro).

Il sig. Angelo Dessì Zanda fu Daniele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasimius (Cagliari).

Il sig. Antonio Elia Vargiu fu Baingio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5363)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 17 maggio 1945 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco, avente sede nel comune di Longobucco (Cosenza), e sostituisce alla procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 19 febbraio 1947, con il quale il rag. Gaetano Aloe è stato nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il rag. Aloe ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Ippolito Spagnuolo fu Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Longobucco, con sede nel comune di Longobucco (Cosenza), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5276)

Conferma e nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Alessandro Vicerè fu Rodolfo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bisenti (Teramo).

Il sig. Felice Rosato fu Francesco, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Spinazzola (Bari).

Il sig. Matteo Galasso fu Luigi, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia).

Il sig. Pietro Danella di Donato, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rionero in Vulture (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5273)

Conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Santadi (Cagliari), Gesico (Cagliari), Senis (Cagliari), Gesturi (Cagliari), Furtei (Cagliari), Olzai (Nuoro), Villamar (Cagliari) e Siurgus Donigala (Cagliari).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Sais fu Emanuele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari).

Il sig. Mario Melis di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesico (Cagliari).

Il sig. Luigi Serrà fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari).

Il sig. Antonio Zedda Serri fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesturi (Cagliari).

Il sig. Raimondo Masala fu Felice è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Furtei (Cagliari).

Il sig. Giuseppe Saccu fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olzai (Nuoro).

Il sig. Federico Puxeddu fu Priamo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamar (Cagliari).

Il sig. Lucifero Boi fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siurgus Donigala (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5364)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di allievo ispettore ingegnere, segretario ragioniere e allievo ispettore medico-chirurgo.

In relazione al punto 6° degli avvisi programma di concorso, approvati rispettivamente con decreto Ministeriale 9 maggio 1947, nn. 5414, 5415 e 5410, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 166 del 23 luglio 1947, si comunica che le prove scritte relative ai seguenti pubblici concorsi, avranno luogo in Roma al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, alle ore 7 dei giorni specificati a fianco di ciascuno di essi:

allievo ispettore ingegnere: 10 et 11 gennaio 1948;
segretario ragioniere: 15 et 16 gennaio 1948;
allievo ispettore medico-chirurgo: 30 et 31 gennaio 1948.

(5401)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale di prima classe (grado 1°) vacanti nei comuni di Roma, Napoli, Torino, Cagliari e Pisa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacanti nei comuni di Roma, Napoli, Torino, Cagliari e Pisa, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i vice-segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi-ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie, che siano provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 sub 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1 sub 183, comma 2° e 3° della citata legge;

c) i segretari provinciali, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, di grado corrispondente (segretari generali provinciali di 1ª classe), e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, qualora abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo 1 sub 174 e 183, comma 4° della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice, in cinque esemplari.

Gli aspiranti che presentino più domande per i singoli concorsi, potranno astenersi dall'allegare ad ognuna di esse i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo ad ogni successiva domanda gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2, del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi-ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo-ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra. Quelli indicati ai nn. 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 10 dicembre 1947

Il Ministro: SCELBA

(5394)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a ventiquattro posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 2 settembre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esame a ventiquattro posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione di procedere alla proroga del termine di presentazione delle domande per l'ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a ventiquattro posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1947, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 400.

(5392)

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame ad otto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'ex Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 2 settembre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esame a otto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'ex Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione di procedere alla proroga del termine di presentazione delle domande per l'ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a otto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'ex Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione, indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1947, è prorogato sino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 3.

(5393)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1947, registro 1, foglio 69, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

Visto l'art. 9 del decreto sopra citato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1947, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma (Ministero dell'industria e commercio, via Molise, 2) nei giorni 8, 9 e 10 gennaio 1946, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(5391)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.